



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Numero 39 del 29-05-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL TUEL E DELL'ART. 117 DEL D. LGS N. 112 DEL 31 MARZO 1998, A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO N. Z00042 DEL 19 MAGGIO 2020 E N. Z00043 DEL 27 MAGGIO 2020 "PIU SICUREZZA, MENO OMBRELLONI" - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE).

IL VICE SINDACO

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio adottate per far fronte emergenza epidemiologica da COVID-2019, ivi compresa, da ultimo, l'Ordinanza del 27 maggio 2020, n. Z00043 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTI i molteplici decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i Decreti Legge attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale tra cui, da ultimo in ordine temporale, il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO lo Statuto del Comune di Fondi;

VISTA l'Ordinanza balneare del Comune di Fondi n. 82 del 30 aprile 2018 e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 273 del 15 maggio 2020;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del T.U.E.L che testualmente recita *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

VISTO l'art.117 del d. lgs n. 112 del 31 marzo 1998 dal titolo "Interventi Urgenti", secondo cui *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*

CONSIDERATO che il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, stabilisce all'art.1, comma 1, che *«A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»*; e che (art. 1 comma 14) *«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei*

protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli 19/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 65 - Supplemento n. 4, Pag. 5 di 34 regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15»;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto alcune Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive;

CONSIDERATO che tali linee guide sono state recepite dal Governo al fine di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Lazio, nelle ordinanze adottate, ha stabilito le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;

ATTESO CHE le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale generale sono consentite a decorrere dal 29 maggio 2020;

ATTESO CHE tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida allegate all'ordinanza della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 che qui si riportano testualmente:

“Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

§ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

§ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.

§ Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

§ Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

§ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

§ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

§ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

§ Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

§ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

§ È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.

§ Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

§ Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.

§ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

§ Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.

§ Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).

§ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

§ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

§ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.”

VISTE le ulteriori indicazioni contenute e ribadite nell'ordinanza della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 che qui si riportano testualmente:

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.

Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.

Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.

Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree giochi per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche linee guida.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

VISTE le prescrizioni sopra riportate;

TENUTO CONTO che ogni forma di indirizzo, prescrizione, *vademecum* sarebbe "tamquam non esset" senza la collaborazione attiva, anche in autogestione dei fruitori, avventori di spazi in condivisione, i quali, sono chiamati ad assumere comportamenti tali da scongiurare ogni forma di contagio sul presupposto del bilanciamento di diritti e libertà contrapposti, assicurando la ripresa delle attività economiche e sociali attraverso la soddisfazione del requisito del distanziamento sociale;

CONSIDERATO che, al fine di bilanciare diritti ed interessi contrapposti -rilancio economico-sociale, da una parte, distanziamento fisico sociale, dall'altra parte risulta necessario stabilire dei principi, delle linee di indirizzo imprescindibili che siano per concessionari ed avventori alla stregua di paradigmi.

VISTE le premesse predette sul presupposto dei seguenti principi:

- A) Predisposizione di percorsi per lo spostamento fisico delle persone nelle aree in concessione che garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro tra le stesse.
- B) Visibilità dei predetti percorsi ed opportuna segnaletica finalizzata ad individuare i percorsi medesimi.
- C) Possibilità per i concessionari di estendere temporaneamente il fronte dell'area in concessione, solo ed esclusivamente nei casi di erosione della stessa e comunque con obbligo di ripristinare la lunghezza del fronte in caso di ripristino dello stato di cui al titolo concessorio. Ciò consente ai concessionari di rispettare gli impegni eventualmente assunti con i fruitori, garantendo sempre e comunque il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento.
- D) Organizzazione delle spiagge libere nel rispetto delle misure sul distanziamento fisico.
- E) Controlli giornalieri finalizzati al rispetto delle misure anti-contagio soprattutto sulle spiagge libere.
- F) Controllo preventivo e precauzionale da parte della Polizia Locale, con eventuale supporto dell'ufficio Demanio, volto alla verifica dell'applicazione, da parte dei concessionari, di tutte le prescrizioni a salvaguardia del distanziamento fisico.

SENTITI in data 28 maggio 2020 i delegati in rappresentanza dei circa 33 operatori balneari presenti sul territorio comunale ed acquisito il loro assenso;

VISTA la nota della Regione Lazio;

VISTO il vigente P.U.A. comunale;

ORDINA

ad integrazione delle predette prescrizioni e sul presupposto dei principi summenzionati:

Art. 1

“AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI”

1.1 “Camminamenti all'interno dell'area in concessione”

Ai fini del distanziamento sociale di sicurezza, il concessionario ha l'obbligo di predisporre adeguati percorsi di camminamento per il raggiungimento della battigia e per lo spostamento fisico all'interno dell'area in concessione.

Detti percorsi devono essere tali da garantire almeno un distanziamento tra persone pari o superiore ad un

metro e devono essere ben visibili e segnalati al fine di permettere a chiunque di orientarsi all'interno dell'area.

Il concessionario, nel realizzare tali percorsi, è tenuto obbligatoriamente ad individuare lo spazio ad essi dedicato al netto dei 10 mq per ombrellone di cui alle Linee guida della Regione Lazio sopra riportate.

Con riferimento al percorso per le persone con disabilità motoria, il concessionario ha l'obbligo di realizzare almeno un percorso in pavimentazione compatta (amovibile) che può, anche, coincidere con gli altri.

1.2 “Distanze tra ombrelloni”

Ai fini del distanziamento sociale di sicurezza, il concessionario ha l'obbligo di garantire per ogni postazione una superficie non inferiore a mq. 10,00 e comunque garantire una distanza minima tra ombrelloni sulla stessa fila non inferiore a ml. 3,00.

1.3 “Estensione temporanea delle concessioni demaniali marittime”

I concessionari possono richiedere di estendere temporaneamente il fronte dell'area in concessione, solo ed esclusivamente in caso di erosione della stessa e comunque con obbligo di adeguare la lunghezza del fronte mare in caso di ripristino dello stato di cui al titolo concessorio.

Al fine di poter individuare l'esatta dimensione delle spiagge libere, i concessionari interessati a richiedere un'estensione temporanea della propria concessione, ridotta a causa di fenomeni erosivi, dovranno farne istanza entro venerdì 5 giugno 2020.

Successivamente a tale data, in presenza di nuovi o successivi fenomeni erosivi, potranno comunque essere presentate ulteriori istanze motivate.

I concessionari autorizzati all'estensione temporanea devono garantire la pulizia, la sorveglianza, la sicurezza e l'assistenza ai bagnanti anche per il tratto di estensione.

1.4 “Servizi igienici”

Ai fini del rispetto delle misure anti-contagio nonché dell'incremento dei servizi indispensabili per la balneazione, i concessionari dovranno provvedere alla sanificazione dei servizi igienici; evitare assembramenti per l'utilizzo degli stessi, garantendo la distanza minima di un metro tra le persone; provvedere, ove possibile, a creare vie di accesso e di uscita; rispettare ogni altra norma di sicurezza così come disposto delle Linee guida e normative regionali e nazionali.

1.5 “Somministrazione”

Fermo restando il rispetto di tutte le misure anti-contagio, l'attività di somministrazione degli stabilimenti balneari potrà essere esercitata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Ordinanze Sindacali del Comune di Fondi.

1.6 “Controlli”

La Polizia Locale verificherà l'applicazione da parte dei concessionari delle prescrizioni di cui alle normative

nazionali e regionali nonché alla presente Ordinanza.

Art. 2

“ACCESSI AL MARE”

Al fine del rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, il Comune predispone la delimitazione delle discese a mare nei principali accessi all'arenile pubblico, per consentire a tutti i fruitori di poter raggiungere la battigia, dalla quale successivamente, dirigersi verso le aree di arenile libero o in concessione.

Detti percorsi garantiranno un distanziamento tra persone pari o superiore ad almeno un metro.

Lungo i citati percorsi è fatto divieto assoluto di posizionamento di attrezzature balneari e stazionamento ed assembramento di persone in quanto esclusivamente da utilizzare per raggiungere le aree di arenile libero o in concessione.

Art. 3

“SPIAGGE LIBERE”

3.1 “Distinzione tra i tratti di spiaggia libera”.

Ai fini della presente Ordinanza e per tutta la vigenza della stessa, le spiagge libere si suddividono in due tratti:

A. Spiagge libere non delimitate:

- da località Capratica - partendo dalla concessione del lido San Salvador in direzione Sperlonga, fino al confine comunale;
- da località Rio Claro – dalla concessione assegnata alla Coop. Marina di Rio Claro - fino al Canale Canneto a confine con il Comune di Terracina;

B. Spiagge libere delimitate:

- da località Capratica, partendo dalla concessione del lido San Salvador, fino alla località Rio Claro a confine con la concessione assegnata alla Coop. Marina di Rio Claro

Le spiagge libere di cui alla lettera A – Sono le spiagge per le quali non è possibile delimitare preventivamente l'area di circa 16 mq, ritenuta necessaria al distanziamento sociale, su cui i frequentatori possono stazionare, posizionare ombrelloni e altre attrezzature nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, adeguatamente indicate dal Comune in apposita segnaletica, alle quali ogni frequentatore dovrà attenersi in modo autonomo, fermo restando il controllo da parte del Comune.

Le spiagge di cui alla lettera B – Sono le spiagge per le quali il Comune provvede alla preventiva individuazione e delimitazione di postazioni di una superficie di circa mq 16,00, area ritenuta necessaria al distanziamento sociale, nella quale i frequentatori potranno stazionare, posizionare ombrelloni e altre attrezzature, nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, adeguatamente indicate dal Comune in apposita segnaletica, fermo restando il controllo da parte del Comune.

Su tutti i tratti di arenile libero, delimitato e non, i frequentatori sono obbligati:

- a garantire un posizionamento e stazionamento in una superficie, delimitata o non delimitata preventivamente, di circa mq. 16,00 fino ad un massimo di 5 persone;
- in caso di posizionamento di ombrellone nelle vicinanze di altro ombrellone già posizionato, a garantire una distanza minima di circa ml. 4,00 l'uno dall'altro;
- rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno un 1 ml in ogni forma di relazione con altri frequentatori diversi da quelli con cui ha fatto accesso all'arenile;
- a rispettare le normative nazionali e regionali nonché quelle disposte con la presente Ordinanza in merito alla fruizione sicura delle spiagge libere;
- ad assumere comportamenti responsabili ed autonomi tali da scongiurare ogni forma di forma di assembramento e comunque rischio di contagio;

3.2 “Attività di noleggio ombrelloni su arenili liberi non in concessione”

I noleggiatori non possono preposizionare ombrelloni e/o attrezzature balneari.

Ogni noleggiatore potrà noleggiare attrezzature balneari tenendo conto del limite massimo della capienza consentita per l'area di suo riferimento, in ragione di una superficie di circa mq. 16,00 per ogni postazione.

I noleggiatori sono obbligati a garantire che i frequentatori del tratto di arenile libero presso cui loro svolgono il servizio di noleggio, sia quelli che utilizzano le loro attrezzature a noleggio sia quelli con attrezzature proprie, rispettino le prescrizioni di accesso al libero arenile così come stabilito nella presente Ordinanza per le spiagge libere di cui al punto precedente.

In caso di inosservanza il noleggiatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alle forze di Polizia Locale e/o agli operatori addetti al controllo.

3.3 “Segnaletica e cartellonistica”

Ai fini del rispetto del distanziamento sociale, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti, il Comune predispone adeguata cartellonistica da posizionare come segue:

- § Nei pressi dei principali accessi all'arenile pubblico sarà installata una cartellonistica riportante:
 - la presente Ordinanza;
 - l'Ordinanza balneare comunale vigente;
 - le modalità e le prescrizioni di accesso alle spiagge libere;
 - la planimetria riportante i limitrofi tratti di spiaggia libera e numero indicativo dei posti massimi fruibili per ogni tratto di arenile libero;
- § Sui tratti di arenile libero sarà posizionata una cartellonistica riportante:
 - la tabella informativa sulla responsabilizzazione individuale da parte dei frequentatori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione e di sicurezza;
 - la tabella indicativa del numero indicativo dei posti fruibili;
- § Sui tratti di arenile libero sprovvisti di servizio di salvamento sarà posizionata la cartellonistica riportante la dicitura “*Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento*”;

3.4 “Pulizia, sanificazione, salvamento e sorveglianza”

Il Comune, con le risorse disponibili, provvede alla pulizia e alla sanificazione degli arenili liberi.

3.5 “Servizio assistenza bagnanti”

Il Comune, in base alle risorse disponibili ed in accordo con i concessionari, promuoverà su alcuni tratti di arenile libero la redazione di piani collettivi di salvamento da sottoporre alla competente Capitaneria di Porto.

In tutti i tratti sprovvisti del servizio di assistenza bagnanti, ai fini preventivi e precauzionali l'Ufficio Demanio Marittimo, come riportato al precedente punto 3.3, procederà all'installazione di apposita cartellonistica riportante la dicitura "Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento"

3.6 "Sorveglianza e controlli"

Il Comune, con le risorse disponibili, oltre a propri dipendenti e tutte le forze di Polizia, al fine di garantire il distanziamento fisico/sociale, il corretto posizionamento delle strutture balneari, in via prioritaria sui tratti di spiaggia libera, potrà sottoscrivere apposite convenzioni con le associazioni di volontariato e/o coop. sociali.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e periodicamente, gli stessi provvederanno a relazionare sull'andamento dei controlli.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

Per la disciplina delle spiagge si applicano l'Ordinanza Balneare Comunale n. 82 del 30 aprile 2018 e.s.m.i., e quella vigente dell'Autorità Marittima.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fondi ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Fondi, 29-05-2020

IL VICE SINDACO
DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005